

## Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 13/21 Bolzano, 08.03.2021

Misure della ordinanza presidenziale n. 13 del 05.03.2021 per i Comuni in zona "rossa" Merano, Rifiano, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines, San Leonardo in Passiria, Tirolo, Silandro, Parcines, Scena, Lagundo, Tubre e Glorenza

## Gentile cliente,

di seguito riportiamo un riassunto delle misure contenute nella ordinanza presidenziale n. 13 del 05.03.2021 che modifica quella relativa ai Comuni in zona "rossa" di cui all'ordinanza 10/2021.

L'ordinanza ripropone quanto già stabilito con le precedenti misure, ma

- Abolisce l'obbligo di avere un test Covid-19 negativo all'entrata ed uscita dai Comuni "rossi".

Le disposizioni trovano applicazione nei Comuni "rossi" Merano, Rifiano, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines, San Leonardo in Passiria, Tirolo, Silandro, Parcines, Scena, Lagundo, Tubre e Glorenza dall'8.03. al 14.03.2021.

Obbligo mascherina	Mascherina sempre obligatoria nei luogi al chiuso
	• comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività
	economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida
	per il consumo di cibi e bevande
	• in generale vige l'obbligo si avere sempre con sé una mascherina e di
	indossarla anche all'aperto se non è possibile l'isolamento da altri.
Mascherine FFP2	Obbligo di mascherine FFP2 nelle attività di commercio al dettaglio e nel trasporto pubblico.
	Da subito e fino a revoca viene raccomandato l'utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie FFP2, soprattutto nei casi in cui, per le particolari circostanze di fatto o le caratteristiche del luogo, il rischio di contagio
	è maggiore.
	Nell'ambito dei servizi alle persone consentite è obbligatorio l'utilizzo delle
	mascherine FFP2.

Circolare 13/21 1/6



Dietones	Distance di significate di simple di simple di simple di significatione	
Distanza	Distanza di sicurezza di almeno 1 metro.	
Libertà di movimento	Non è più richiesto un test Covid-19 negativo all'entrata o uscita dal comune. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da  comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner);  Gli spostamenti tra le ore 22.00 e 05.00 sono consentiti solo per i motivi sopra elencati, questo vale per tutto il territorio della Provincia.  All'interno del territorio comunale gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner); per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, per svolgere l'attività sportiva o motoria, ma sono tra le ore 5:00 e 20:00 (distanza, obbligo mascherina, in modo individuale e all'aperto, a piedi o in bici anche oltre i limiti comunali);	
	didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia.	
	Gli spostamenti consentiti devono essere attestati con una autodichiarazione.	
Attività produttive ed artigianato	Non sono previste restrizioni per le attività produttive ed artigianali, neache per i cantieri.  Nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'adempimento dei predetti compiti di controllo.  Possono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza.  Si raccomanda l'incentivazione dell'utilizzo di mascherine FFP2 dei dipendenti delle attività produttive.  Si raccomanda che, sulla base di protocolli di sicurezza che individuino casi prioritari, sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari. Tutto questo in coordinamento con l'Azienda Sanitaria.  Il contatto con i clienti è consentito.  Si raccomanda che le attività nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza	

Circolare 13/21 2/6



Attività professionali e di servizi	Servizi alle persone	Sono sospese tutte le attività di servizi alle persone, ad ecezzione  • lavanderie e pompe funebri.  Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4.  Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.
	Restano garantiti finanziari, assicura È consigliato l'util	lizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono
Commercio al dettaglio	sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione  delle attività di vendita di generi alimentari;  delle attività che vendono generi di prima necessità di cui all'allegato 1.  Nei locali delle attività consentite vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2.  Le attività commerciali al dettaglio sospese possono comunque svolgere l'attività con vendita a distanza e consegna a domicilio.  Le attività consentite sono chiuse la domenica, ad eccezzione: vendita generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabbacai.  Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo.  Distanza interpersonale di almento 1 metro.  Gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato.  Deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.  Obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.  I mercati sono sospesi, ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.	
Gastronomia	È sospesa ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande (Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.), anche nell'ambito dell'attività alberghiera, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata.  Restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade, anche per la somministrazione di alimenti e bevande. Questa è anche constentita dalla gastronomia negli ospedali.	
	asporto dalle 05:00	È consentita dalle 5.00 alle ore 20.00 la vendita da asporto, a condizione che non si creino assembramenti all'interno o esterno dei locali.

Circolare 13/21 3/6

alle 20:00



Gastronomia	Consegna a domicilio dalle 05:00 alle 22:00	Non è consentita la vendita all'asporto di alcun prodotto per i soggetti con attività prevalente bar, cafè, Pub (Ateco 56.3) e commercio al dettaglio di bevande (Ateco 47.25). Anche vietata la vendita di bevande da asporto da parte di ristoranti e alberghi.  A condizione che siano rispettate le norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto
	Sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.  Sospese anche le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).	
Strutture ricettive	Le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo le persone presenti in Alto Adige per ragioni di lavoro o altre necessità ammesse dalle ordinanze presidenziali e diverse dal turismo.  Consentite comunque le attività alberghiere con le seguenti restrizioni:  • che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,  • garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni,  • e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure fissate nell'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4.  • Gli spazi comuni devono essere chiusi alle ore 23.00.  Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire per il servizio dei propri ospiti e non sono da rispettare le ore di chiusura previste per la gastronomia.  Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non possono più somministrare alimenti e bevande a fronte di contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).  È vietata la vendita da asporto di bevande.	
	Le attività di ristorazione e rifugi alpini nelle aree sciistiche, presso piste da slittino e intorno alle stazioni a valle degli impianti sciistici sono sospese.	
Ristorazione, rifugi alpini e impianti nei comprensori sciistici	nei comprensori s atlete e atleti che nazionali. Da subito fino a u utilizzati per lo	'attività degli impianti nei comprensori sciistici. Gli impianti sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti di partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o revoca gli impianti nei comprensori sciistici possono essere svolgimento dei corsi di formazione professionale e dei ami finali per l'abilitazione all'esercizio della professione di

Circolare 13/21 4/6



Eventi culturali	Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Sono consentite le attività amministrative e le prove professionali.  Sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
Impianti sportivi e centri fitness	Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati. Sono di nuovo sospese anche le attività di "personal trainer".

Può scaricare l'ordinanza e le autodichiarazioni cliccando su questo link.

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

ALLEGATO 1 – Attività di commercio al dettaglio consentite

Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungsmittel und Getränke (Hypermärkte, Supermärkte, Nahrungsmittel-Discount, Minimärkte und andere Lebensmittelgeschäfte mit Waren verschiedener Art)  Die zu dieser Kategorie gehörenden Handelsbetriebe dürfen neben den Lebensmitteln nur jene Produkte verkaufen, die im Sinne der übrigen Punkte der Liste erlaubt sind.	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) Gli esercizi commerciali compresi in questa categoria possono vendere, oltre agli alimentari, esclusivamente i prodotti consentiti ai sensi dei restanti punti dell'elenco.
Einzelhandel mit Tiefkühlwaren	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Einzelhandel in nicht spezialisierten Betrieben mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten, Kommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik (Audio und Video), elektrischen Haushaltsgeräten	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren in spezialisierten Betrieben (ateco: 47.2), inklusive spezialisierter Betriebe im Verkauf von elektronischen Zigaretten und Verbrauchsstoffe (Liquids)	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in spezialisierten Betrieben (ateco: 47.4)	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Flachglas und Baumaterialien (inklusive Keramik und Fliesen) in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Sanitärgegenständen	Commercio al dettaglio di articoli igienico- sanitari

Circolare 13/21 5/6



Einzelhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Produkten; Maschinen und Geräte für den Gartenbau	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
Einzelhandel mit Beleuchtungsartikeln und Sicherheitssystemen in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Büchern in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Zeitungen, Zeitschriften und Periodika	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Einzelhandel mit Schreibwaren und Büroartikeln	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per Ufficio
Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, Kraftwagenteilen und -zubehör, Krafträderteilen- und - zubehör	Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
Einzelhandel mit Medikamenten in spezialisierten Betrieben (Apotheken und andere spezialisierte Betriebe, die nicht verschreibungspflichtige Medikamente vertreiben.	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esecraci specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Blumenzwiebeln, Saatgut und Düngemitteln	Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Einzelhandel mit Haustieren und Futtermitteln in spezialisierten Betrieben	Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
Einzelhandel mit Optik- und Fotoartikeln	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Einzelhandel mit Brennstoffen für Hausgebrauch und Heizung	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Einzelhandel mit Seifen, Waschmitteln, Poliermitteln u.Ä.	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Einzelhandel mit Bestattungs- und Friedhofsgegenständen	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Einzelhandel mit Waren aller Art über Internet, über das Fernsehen, über Versand, Radio und Telefon	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
Handel mittels Automaten	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Wander-Einzelhandel von Lebensmitteln und von Produkten der Landwirtschaft und des Gartenbausektors	Commercio al dettaglio ambulante di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici

Circolare 13/21 6/6